

LORO SEDI

OGGETTO : Lavori delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione allo esercizio professionale.

In attesa che sia possibile una revisione sostanziale dell'ordinamento degli Esami di Stato di abilitazione professionale, in connessione con l'auspicato riordinamento degli studi universitari - per cui sono in fase avanzata di elaborazione gli studi affidati ad apposite Commissioni di Facoltà - alcune delle quali hanno terminato i lavori già in esame da parte della I^a Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione -, anche per questo secondo anno gli esami anzidetti si svolgono secondo le norme di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Questo Ministero vivamente confida nell'opera delle SS.VV. perché gli esami abbiano a svolgersi regolarmente e nel modo più idoneo.

o o
o o

I Rettori delle Università e i Direttori degli Istituti di Istruzione Superiore sono stati pregati di fornire alle SS.VV. copie del Regolamento emanato con Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e dei successivi Decreti Ministeriali 10 gennaio 1958 e 2 marzo 1959 nei quali sono fissati i programmi e le modalità degli esami.

In particolare, si ritiene opportuno richiamare la attenzione delle SS.VV. sui seguenti punti:

1) - Nomina membri aggregati - L'art. 7 del Regolamento - quale modificato con D.M. 10 gennaio 1958 - dà la facoltà al Presidente di ciascuna Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa membri esperti, preferibilmente docenti, quando nella Commissione stessa manchino esperti in una o più discipline su cui vertono le prove di esami. E' anche superfluo il raccomandare che tale potestà vada esercitata soltanto qualora le "aggregazioni" si dimostrino indispensabili, per obbiettive necessità. Le SS.VV. sono pregate di volere comunicare tempestivamente le eventuali aggregazioni disposte, motivandone le ragioni.

2) - Inizio attività Commissione - Lavori preparatori

Al fine di predisporre adeguatamente le operazioni necessarie per un ordinato svolgimento degli esami è necessario che le SS.VV. inizino la loro attività almeno un giorno prima dell'inizio delle prove di esame al fine di poter

./.

dere visione presso i competenti Uffici Esami di Stato, istituiti presso ciascun Ateneo, delle domande dei candidati e provvedere ad istituire, ove ritenuto necessario, " commissioni di vigilanza" per la sorveglianza delle prove scritte e pratiche e per quanto altro occorra per lo svolgimento degli esami.

L'art.9 del Regolamento prevede che dette Commissioni di vigilanza siano nominate da questo Ministero: attesa, per altro, la necessità di una maggiore snellezza di procedura, questo Ministero stesso delega ai Rettori la composizione della Commissione di vigilanza. Le SS.VV. vorranno, pertanto, tempestivamente formulare le opportune proposte.

I Rettori, costituite le Commissioni di vigilanza, sono tenuti a darne immediata notizia a questo Ministero, come previsto da separata circolare, che è inviata ai Rettori medesimi.

3) - Prove scritte

La mattina stessa del giorno di inizio delle prove (18 maggio) le Commissioni sono tenute a predisporre il tema od i temi per le prove scritte o grafiche con l'osservanza delle norme di cui all'art.12 del Regolamento 9 settembre 1957 modificato - per quanto attiene all'ultimo comma dell'articolo stesso - con il successivo Decreto 10 gennaio 1958.

Nei casi in cui i candidati siano tenuti a sostenere due o più prove scritte, la formulazione di ciascun tema, o gruppi di temi per la prova stessa, dovrà essere effettuata giornalmente, prima dell'inizio della prova.

Fatta eccezione per l'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista, per cui la Commissione è tenuta a predisporre un solo tema per ogni prova, per tutti gli altri esami è previsto, che, per ciascuna prova, i candidati possono scegliere fra due o più temi predisposti dalla Commissione. In questi casi i singoli temi formulati per ciascuna prova dovranno essere inclusi in altrettante buste e le buste stesse, contenenti i singoli temi, dovranno a loro volta essere incluse in una busta grande, che dovrà essere sigillata e firmata dal Presidente e da almeno due altri membri della Commissione.

In particolare, per quanto riguarda gli esami di abilitazione alla professione di ingegnere, occorre accertare in quanti dei rami di ingegneria, indicati dall'art.27 del Regolamento, i candidati abbiano chiesto debbano vertere prevalentemente gli esami, talché la Commissione abbia a formulare i temi per tutti quei rami che risultino richiesti dai candidati di ciascuna sede.

Le SS.VV. dovranno poi curare, di intesa anche con il Rettore di ciascun Ateneo, di prendere tutte quelle misure atte ad assicurare " la sincerità delle prove e la regolarità delle operazioni di esami" ai sensi di quanto previsto dallo art.16 del Regolamento.

4) - Prove orali

Per quanto riguarda le prove orali, le SS.VV. cureranno che sia predisposto un diario delle prove in cui siano indicati i candidati che saranno chiamati in ciascun giorno, giusta quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento. A tal proposito si prospetta la opportunità che per gli esami di abilitazione in rapporto ai quali è consentito che i candidati optino per talune prove di esami, il diario venga possibilmente stabilito in modo che i candidati, i quali abbiano optato per la medesima prova di esame, siano convocati per lo stesso o gli stessi giorni. (ad esempio, per la professione di medico chirurgo potranno raggrupparsi tutti i candidati che prescelgano la prova di clinica pediatrica; così dicasi per quelli che scelgano la prova di clinica dermosifilopatica ecc.) - parimenti, in relazione agli esami per la professione di ingegnere, potranno essere raggruppati i candidati che chiedano di sostenere le prove prevalentemente nel ramo di ingegneria meccanica e così quelli che prescelgano uno degli altri rami).

5) - Prove - durata

Quando non sia espressamente stabilito per ciascun tipo di esami dal Regolamento su citato la durata delle prove, sia scritte che orali spetta alle SS.VV., di intesa con le Commissioni, di deciderla, dandone avviso ai candidati.

6) - Precedenza per i candidati che frequentano corsi allievi ufficiali.

Nell'ordine di chiamata alle prove orali dovrà essere data, comunque, precedenza assoluta ai candidati che in atto frequentano i corsi allievi ufficiali di complemento. I candidati devono dimostrare tale loro particolare condizione esibendo una dichiarazione del Comando della Scuola competente da cui risulti l'appartenenza ai corsi allievi ufficiali anzidetti.

7) - Svolgimento degli esami

Mentre si richiama quanto significato al precedente punto 3) circa la sorveglianza da esercitarsi perché le prove si svolgano in piena regolarità, si ricorda, in particolare, quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento circa l'impiego, per le prove scritte e grafiche, di carta timbrata e firmata e sulla necessità che i candidati non comunichino nè fra di loro nè con estranei. Le SS.VV. stabiliranno, inoltre, sentiti anche gli altri componenti della Commissione, se e di quali ausili possa essere consentito l'uso da parte dei candidati, in relazione ai vari tipi di prova (ad es. l'uso di codici per la prova di diritto commerciale, l'uso del regolo calcolatore o manuali di calcoli numerici per la prova di ingegneria).

All'inizio delle prove sarà opportuno avvertire i candidati delle gravi conseguenze cui essi si espongono ove contravvengano alle norme sopra ricordate: in particolare, va avvertito che il terzo ultimo comma dell'art. 12 del Regolamento prevede l'esclusione dalle prove. Ai candidati va, inoltre, ricordato che essi sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, eventualmente loro affidato durante le prove, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento.

8) - Valutazione prove.

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, quale risulta modificato dal D.M. 2 marzo 1959, potranno essere ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche.

In proposito va ricordato che ogni componente la Commissione ha a disposizione 10 punti, sicché il candidato consegue l'ammissione se raggiunge almeno i sei decimi dei voti che sono a disposizione di ciascun componente la Commissione per ogni singola prova.

In merito, si ritiene opportuno ricordare che i membri aggregati, di cui al precedente paragrafo 1) voteranno assieme agli altri componenti la Commissione limitatamente a quei candidati che abbiano sostenuto le prove in quell'esame in vista del quale venne disposta l'aggregazione. Così, ad esempio, se per gli esami di Ingegneria fosse stato ravvisato necessario aggregare un esperto di ingegneria mineraria, questi formulerà il suo giudizio unitamente agli altri componenti soltanto per quei candidati che avessero prescelto il ramo di ingegneria mineraria.

Anche le prove orali vanno giudicate in decimi di voti; la media dei voti riportati nelle dette prove va sommata con la media dei voti riportati alle prove scritte, pratiche o grafiche.

Le votazioni conclusive dovranno, per tutti gli esami e per tutte le Commissioni essere ragguagliate in centesimi, intendendosi che le prove orali non sono superate se non sia stato riportato, in centesimi, la votazione di almeno 60 su 100.

Ciò allo scopo di evitare che le votazioni attribuite ai candidati per un uguale tipo di esame possano essere rapportate ad un differente denominatore per effetto di un eventuale intervento in votazione di membri aggregati chiamati a giudicare particolari prove di esame.

Il detto ragguglio centesimale va compiuto sia in rapporto alle singole prove scritte che in rapporto a singoli gruppi di prove orali - come ad esempio per le prove di clinica medica, di clinica chirurgica e clinica ostetrica per gli esami di Stato di medico-chirurgo.

Pertanto la votazione finale sarà corrispondente alla media aritmetica delle due medie delle votazioni parziali delle prove scritte e delle prove orali, ciascuna di queste due ultime medie sarà, a sua volta, corrispondente alla media aritmetica della somma dei numeratori delle singole frazioni centesimali relative a ciascuna delle prove, rispettivamente, scritte ed orali (vedi esempio allegato).

9) - Per quanto riguarda, poi le operazioni finali degli esami, si richiama la particolare attenzione delle SS.VV. su quanto è disposto dagli artt. 15 e 20 (secondo comma) del Regolamento.

10) - Abilitazione definitiva - Certificati provvisori

Si segnala, infine, alle SS.VV. la necessità che ai candidati che abbiano superato le prove e che, pertanto, conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale venga rilasciato - a richiesta degli interessati affinché sia data loro la possibilità di iscriversi senza indugio agli albi professionali e partecipare ai concorsi pubblici per cui tale titolo sia richiesto - un certificato attestante che il richiedente ha conseguito l'abilitazione professionale.

Nel certificato, da redigersi secondo l'unito modello, dovrà altresì dichiararsi che esso provvisoriamente sostituisce ad ogni effetto, il diploma di abilitazione in pendenza della sua emanazione.

Per ottenere il certificato in questione occorre che gli interessati presentino regolare domanda in carta legale da L. 100 e versino la tassa, di cui all'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, all'Opera Universitaria. Tale certificato deve essere rilasciato in unico esemplare e non deve riportare l'indicazione dei voti riportati agli esami, così come è previsto per il diploma.

Detto certificato oltre che della firma del Presidente della competente Commissione giudicatrice deve essere munito della controfirma del Capo dell'Ufficio Esami di Stato di ciascun Ateneo.

Tale potestà certificante dei Presidenti si esaurisce con la chiusura dei lavori della Commissione, dopo di che i certificati potranno essere rilasciati dal Rettore o Direttore della Università od Istituto di Istruzione Superiore.

In attesa di cortesie assicurazioni in merito a quanto sopra significato, desidero esprimere alle Commissioni la viva fiducia del Ministero nell'opera che esse sono chiamate a svolgere.

IL MINISTRO